



COMUNE DI
MONTEGALDA

**RICOGNIZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE (ART. 20, C. 1 d.Lgs. n. 175/2016 e smi)
RELAZIONE TECNICA**

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune, con atto del Consiglio comunale n. 17 del 27/05/2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 05/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
B	C	D	E	F
SORARIS SPA	Diretta	servizio rifiuti	5,88	la società svolge servizi di interesse generale riconducibili alle categorie consentite di cui all'art.4 D.Lgs.175/2016, in modo conveniente rispetto ad altre tipologie di gestione come indicato nei bilanci degli ultimi esercizi; si dichiara che non ricorrono le condizioni di cui all'art.20, comma 2 per mancanza dei presupposti oggettivi.
ACQUE VICENTINE SPA	Diretta	servizio idrico integrato	0,03	La Società svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Il servizio idrico integrato è gestito dall'Autorità d'Ambito. Non vi sono pertanto ragioni che rendano conveniente la gestione in forme alternative, inoltre, ACQUE VICENTINE S.P.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016; alla stessa non sono quindi applicabili gli artt. 4 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Contenimento dei costi	Ind_2	AUTOPARCO DI SANDRIGO SCARL	0,03375	
Cessione/Alienazione quote	Ind_1	ACOVIS SRL	1,625	
	Dir_4	ETRA SPA	0,005	12 MESI
	Dir_5	SETA SPA	0,005	12 MESI
	Ind_4	Viveracqua Scarl	0,0006655	12 MESI

	Ind_5	Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione ASI srl	0,001	12 MESI
	Ind_6	E.B.S. ETRA Biogas Schiavon Società Agricola a Responsabilità Limitata	0,00495	12 MESI
	Ind_7	SINTESI SRL	0,005	12 MESI
	Ind_8	Oenergy srl	0,0015	12 MESI
	Ind_9	Pronet srl in liquidazione	0,001317	12 MESI
	Ind_10	NE-T (By Telerete Nordest) srl	0,0005215	12 MESI
	Ind_11	ETRA Energia srl	0,00245	12 MESI
	Ind_12	Unicaenergia srl	0,0021	12 MESI
Liquidazione	Ind_3	COGESA SRL	0,215625	
	Dir_6	GAL TERRA BERICA - società cooperativa - Scarl - in liquidazione	1,20	
Fusione/Incorporazione	Dir_4	SIBET ACQUA SPA	13,03	12 MESI

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- ☒ partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- ☒ partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 05/10/2017, questo Comune ha provveduto ad *attivare, e/o a proseguire*, le *attività/procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione che prevede quanto segue:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Contenimento dei costi	Ind_2	AUTOPARCO DI SANDRIGO SCARL	0,03375	
Cessione/Alienazione quote	Ind_1	ACOVIS SRL	1,625	
	Dir_4	ETRA SPA	0,005	12 MESI
	Ind_3	Viveracqua Scarl	0,0006655	12 MESI
	Ind_4	Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione ASI srl	0,001	12 MESI
	Ind_5	E.B.S. ETRA Biogas Schiavon Società Agricola a Responsabilità Limitata	0,00495	12 MESI
	Ind_6	SINTESI SRL	0,005	12 MESI
	Ind_7	Pronet srl in liquidazione	0,001317	12 MESI
	Ind_8	ETRA Energia srl	0,00245	12 MESI
	Ind_9	Unicaenergia srl	0,0021	12 MESI

Liquidazione				
Fusione/Incorporazione	Dir_4	SIBET ACQUA SPA	13,03	12 MESI

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute il mantenimento è confermato.

4. CONCLUSIONI

Si precisa che in conseguenza della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.10.2017, quanto preventivato nel Piano è stato solo parzialmente realizzato per le ragioni riportate nella tabella seguente:

SOCIETA'	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI
AUTOPARCO DI SANDRIGO SCARL	SORARIS DOVREBBE VALUTARE IL CONTENIMENTO COSTI	NESSUNA AZIONE EFFETTUATA	LE DECISIONI COMPETONO AGLI ORGANI DI SORARIS SPA CHE DETIENE IL CONTROLLO MINIMALE (0,54%) DEL CONSORZIO. SORARIS HA COMUNICATO CHE IL CONSORZIO E' FUNZIONALE ALL'ATTIVITA' DELLA STESSA PER POTER ACCEDERE ALL'AUTOPARCO ADIACENTE ALLA SEDE SOCIALE
ACOVIS SRL	CESSIONE QUOTA SOCIALE	VEDERE MOTIVAZIONI	L'ASSEMBLEA SOCI HA DATO MANDATO ALL'AMMINISTRATORE DI CEDERE LA QUOTA DETENUTA (26%). TUTTAVIA NON SI È RAGGIUNTO UN ACCORDO CON L'ALTRO SOCIO AIM PER LA CESSIONE DI TALI QUOTE
COGESA SRL	LIQUIDAZIONE	LIQUIDATA IN DATA 30.09.2017	
SIBET ACQUA SRL	FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN VIACQUA SPA	IN DATA 19.12.2018 E' CONVOCATA ASSEMBLEA DEI SOCI CON AD OGGETTO: PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' VIACQUA SPA	L'OPERAZIONE PREVISTA HA RICHIESTO TEMPI MAGGIORI RISPETTO AI DODICI MESI PREVENTIVATI PER EFFETTO DELLA STIMA DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO
SETA SPA	INCORPORATA IN ETRA SPA IN DATA 27/12/2016	IN DATA 27/12/2016	
ETRA SPA E LE SUE PARTECIPATE	CESSIONE QUOTA MEDIANTE ACQUISTO DELLA QUOTA DA PARTE	LA RICHIESTA DI CESSIONE E' STATA PIU' VOLTE	

	DI ALTRI SOCI O RIAQUIISTO DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA'	INOLTRATA AD ETRA SI RESTA IN ATTESA DI UN RISCONTRO DA PARTE DELLA SOCIETA' ETRA SPA	
GAL TERRA BERICA SCARL	LIQUIDAZIONE	DAL 14.03.2018 LA SOCIETA' E' STATA CANCELLATA	

In sede di revisione ordinaria le scelte sono state, di fatto, ribadite tenuto conto che una parte della dottrina sostiene che, per le indirette, si deve procedere alla revisione solo se esiste il controllo previsto dal Codice civile.

Montegalda, li 13 dicembre 2018

IL RESPONSABILE

Dott. Remigio ALESSI